



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 321 DEL 20/12/2022**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA D.LGS. N. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA - MEDICAL JOB SRL - CIG Z6039212FA**

## IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n. 24/2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2022 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022/2024, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**Premesso** che, ai sensi dell'articolo 18 c.1 lett. a del D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il datore di lavoro ha l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nonché di inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico stabiliti dallo stesso D.Lgs. n. 81/2008 segnatamente dagli articoli nn. 38, 39, 41;

**Valutato** necessario provvedere a garantire il servizio di sorveglianza sanitaria in ottemperanza agli obblighi di cui al D. Lgs. N. 81/2008;

**Atteso** che, ai fini della razionalizzazione della spesa pubblica, in precise ipotesi, le pubbliche amministrazioni devono procurarsi beni e servizi facendo ricorso a strumenti di acquisizione peculiari rispetto alla gara tradizionale che comportano una semplificazione del processo di acquisto, con riduzione dei costi unitari, e dei tempi di approvvigionamento, ed aumento della trasparenza e della concorrenza;

**Visto** l'art. 26 della Legge 488/1999 che prevede l'introduzione delle convenzioni quadro in base alle quali le imprese fornitrici di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni prescelte in relazione a singole categorie merceologiche s'impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, alle condizioni e prezzi prestabiliti, fino ad un limite massimo di quantità previsti dalla convenzione (cosiddetto massimale);

**Visti** il D.L. 52/2012, conv. in L.94/2012 e il D.L. 95/2012, conv. in L. 135/2012 che rappresentano in primi provvedimenti normativi in materia di *spending review* aggiornando le modalità di ricorso alle convenzioni Consip S.p.A. (Concessionaria Servizi Informatici pubblici – che per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, tra gli altri, il compito di gestire le procedure per la conclusione delle convenzioni e vigila sulla realizzazione e gestione delle stesse) e agli acquisti mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

**Vista** la Legge di bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160) che ha poi specificato la portata applicativa delle convenzioni, prevedendo che, laddove previsto nel bando di gara, le stesse possono essere stipulate per specifiche categorie di Amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali (art. 1, comma 585);

**Atteso** che all'art. 1 comma 449 L. 296/2006 è stabilito che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli n. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e n. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro mentre le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo n. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui come è noto i Comuni), e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, sono escluse dal predetto obbligo e quindi possono (e non devono) ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

**Verificato** che per l'acquisizione di servizi di sorveglianza sanitaria di necessaria attivazione da parte del Datore di Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" risulta presente la convenzione Consip "Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Convenzione per la prestazione di servizi finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste del Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)" il cui lotto n. 5 relativo all'ambito territoriale "Sardegna, Toscana e Umbria" risulta però scaduto in data 01.09.2022 con residuo massimale ad importo "zero";

**Atteso** quanto disposto dalla vigente normativa in materia di contratti e forniture (art.36 comma 2, Lett. a del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 così come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56), che prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;

**Visto** l'art.2, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 (c.d. "Decreto Semplificazioni") così come convertito, con modificazioni ed integrazioni, in Legge 11 settembre 2020, n.120, il quale a seguito della pandemia Covid-19 consente fino al 31.12.2021, e in deroga a quanto stabilito nel D. Lgs 50/2016, l'affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;

**Considerato** che l'importo di cui al punto precedente è stato elevato a € 139.000,00 dal D.L. 31.05.2021, n.77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108, con proroga al 30.06.2023 delle misure semplificate per le acquisizioni di beni, servizi e lavori;

**Considerato** il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016 e dell'Art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018, che consente per importi inferiori ad € 5.000,00 (micro-acquisti), l'affidamento diretto per beni e servizi, senza l'obbligo di consultazione degli strumenti telematici vigenti e ritenuto pertanto opportuno procedere all'acquisto della fornitura sopra indicata;

**Ritenuto** opportuno pertanto di procedere ad affidare la fornitura del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008 per il periodo dicembre 2022 - novembre 2023 alla Ditta Medical Job srl – Via Teseo Tesei 57, 57037 Portoferraio (LI) P. IVA 06202140486 sulla base:

- del preventivo pervenuto al prot. numero 17957 del 19.12.2022, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, procedendo con un affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, per l'importo complessivo di € **3.864,04** (esente IVA in quanto prestazioni sanitarie) con imputazione della somma al Codice di Bilancio **01/02/1030218/001** Capitolo **101020308500/0** del Bilancio di previsione 2022/2024, **annualità 2022** per la somma di Euro € 85,84 e **annualità 2023** per la somma di Euro 3.778,20;
- del possesso da parte dell'operatore economico individuato dei requisiti richiesti in base alla fornitura da effettuare anche in considerazione della riconosciuta continuità operativa in tema di sicurezza e sorveglianza sanitaria sul territorio di riferimento;
- della rispondenza del prodotto offerto alle esigenze rappresentate dall'Amministrazione;
- della disponibilità alla fornitura del servizio richiesto;

**Richiamata** la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici – Avcp del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

**Richiesto** ed ottenuto, pertanto, dall'ANAC - Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (che dal 2014 ha accorpato le funzioni della soppressa Avcp) il seguente CIG (smart CIG) per il contratto in oggetto: **Z6039212FA**;

**Preso atto** che è stata richiesta all'operatore economico, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, la dichiarazione circa l'attivazione di un conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche al fine di verificare le condizioni per il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dato atto**, inoltre, che è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico per ciò che concerne il versamento dei contributi INPS e dei premi e accessori INAIL – DURC come da Prot. 35553684 del 16.11.2022 con scadenza in data 16.03.2023;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto** inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Dato atto** che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2023;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

## **DETERMINA**

Per quanto sopra specificato:

- 1** di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008 per il periodo dicembre 2022 - novembre 2023, ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. i alla Ditta Medical Job srl – Via Teseo Tesei 57, 57037 Portoferraio (LI) P. IVA 06202140486, secondo quanto indicato nel preventivo del 14.12.2022 e protocollato in data 19.12.2022 n. 17957, per l'importo complessivo di **€ 3.864,04** (esente IVA in quanto prestazioni sanitarie);
- 2** di effettuare a tal fine a favore della alla Ditta Medical Job srl – Via Teseo Tesei 57, 57037 Portoferraio (LI) P. IVA 06202140486, impegno di spesa di **€ 3.864,04** al Codice di Bilancio **01/02/1030218/001** Capitolo **101020308500/0** del Bilancio di previsione 2022/2024, **annualità 2022** per la somma di Euro € 85,84 e **annualità 2023** per la somma di Euro 3.778,20, in quanto l'obbligazione risulta perfezionata ed esigibile negli di riferimento per le quote indicate, ed in considerazione dell'esigibilità della stessa
- 3** di dare, atto del rispetto:
  - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
  - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
LANDI SANDRA  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)